



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF090
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 3

OGGETTO	INTERESSI DI MORA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
RIFERIMENTI	ART. 30 DEL D.P.R. N. 602/1973; PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 4 APRILE 2017
CIRCOLARE DEL	17/05/2017

CARTELLE DI PAGAMENTO: DAL 15/05 INTERESSI DI MORA AL 3,5%

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 4 aprile 2017, ha:

- fissato al 3,50%;
- la misura degli **interessi di mora da aggiungere alle somme iscritte a ruolo**

(escluse le sanzioni e gli interessi) e versate oltre il limite di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (articolo 30, Dpr 602/1973). La misura (inferiore rispetto al tasso precedente del 4,13%) si applica **dal 15 maggio** e rimarrà cristallizzata per un anno.

A prevedere la determinazione annuale degli interessi in argomento è il decreto legislativo 159/2015 il quale, all'articolo 13, stabilisce che l'adeguamento sia fissato dall'Agenzia delle Entrate sulla base della stima effettuata dalla Banca d'Italia con riferimento alla media dei tassi bancari attivi nell'anno.

CARTELLA DI PAGAMENTO

Come noto nella cartella è indicato:


- l'importo totale da saldare
- gli enti che ne hanno fatto richiesta,
- il dettaglio degli importi a debito,
- l'aggio e le spese di notifica che spettano a Equitalia.

FACSIMILE

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 000 0000 00000000 00 000

Emessa da denominazione *Agente Agente della riscossione - prov. di denominazione Provincia Indirizzo Cap Comune*

su incarico di:
denominazione Ente Creditore 1
denominazione Ente Creditore n



000000000000000000000000

DESTINATARIO

Cognome Nome/Denominazione

Indirizzo

CAP Denominazione Comune Sigla Pr

Cod . Fisc. QQQQQQQQQQQQQQQQ

Indicazione eventuale qualità di coobbligato

Si ricorda che l'aggio è la remunerazione che l'Agente della riscossione percepisce per la sua attività di riscossione.

Il decreto legislativo n. 159/2015 ha stabilito che, a partire dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, **l'aggio è sostituito dagli "oneri di riscossione"**, che sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, con una significativa riduzione dei costi per il cittadino.

ONERI DI RISCOSSIONE	
Pagamento entro 60 giorni	Pagamento dopo 60 giorni
3% delle somme riscosse	6% dell'importo dovuto

INTERESSI DI MORA

Se il pagamento viene effettuato oltre la scadenza indicata nel documento occorre:

- aggiornare l'importo;
- ricalcolare la somma esatta da pagare;
- aggiornare il bollettino Rav allegato all'atto da pagare.

All'importo originariamente dovuto si aggiungeranno anche **gli interessi di mora** (ed eventuali somme aggiuntive per crediti di natura previdenziale calcolati sul solo tributo) previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori.



Nota: Gli interessi di mora, applicati per legge su cartelle e avvisi non pagati entro la scadenza, sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi.

PROVVEDIMENTO 4 APRILE 2017

L'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede, infatti, una determinazione annuale del tasso di interesse in questione e a tal proposito l'Agenzia delle Entrate ha interpellato la Banca d'Italia che, con nota dell' 8 marzo 2017, ha:

- con riferimento al periodo 01.01.2016 - 31.12.2016;
- stimato al 3,50% la media dei tassi bancari attivi.

Con Provvedimento del 4 aprile 2017, quindi, l'Agenzia delle Entrate ha fissato alla **suddetta misura del 3,50%** in ragione annuale il nuovo tasso degli interessi di mora applicabili in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a seguito del corso dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento. La nuova misura **si applica a partire dal 15 maggio 2017**. Fino al 14 maggio resta fermo, invece, il tasso del 4,13% in ragione annuale.

Tali interessi si applicano giornalmente sulle somme richieste, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.

La formula per il calcolo è la seguente:

imposte dovute x n° giorni di ritardo x tasso di interesse di mora

365

Tasso	Decorrenza	Provvedimento
4,2%	01/01/1999	Decreto Ministero delle finanze del 25.02.1999
8,4000%	01/01/2000	Decreto Ministero delle finanze del 28.07.2000
6,8358%	01/10/2009	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 124741 del 04.09.2009
5,7567%	01/01/2010	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 124566 del 07.09.2010
5,0243%	01/10/2011	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 95314 del 22.06.2011
4,5504%	01/10/2012	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 104609 del 17.07.2012
5,2233%	01/05/2013	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 27678 del 04.03.2013
5,1400%	01/05/2014	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 51685 del 10.04.2014
4,8800%	15/05/2015	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 59743 del 30.04.2015
4,1300%	15/05/2016	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 60535 del 27.04.2016
3,500%	15/05/2017	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 66826 del 04.04.2017